



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo

N° 4101.....

Data 09/07/2020.....

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 79 DEL 01/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2020.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott.ssa Giulia Campa

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giulia Campa

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemilaventi*, il giorno *uno* del mese di *luglio* alle ore *19,30* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 29/06/2018 ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs 267/2000 per la gestione straordinaria, nelle persone dei signori:

				Pres	Ass
1)	CAZZELLA	Giulia	<i>Viceprefetto</i>	SI	
2)	OLIVIERI	Maria Antonietta	<i>Viceprefetto</i>	SI	
3)	SANTORO	Massimo	<i>Funzionario Econ.Fin.</i>	SI	

Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe RIZZO.

Su proposta del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e del Sovraordinato Dott. Pietro Rosafio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- il DPR 29 giugno 2018 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente e alla nomina, ai sensi dell'art. 144 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Sogliano Cavour;
- il verbale di deliberazione di insediamento della Commissione Straordinaria n. 1 del 04/07/2018;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 12/07/2018, immediatamente esecutiva;
- il D.P.R. 9 agosto 2018 recante "Nomina componente commissione straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 06/09/2018, immediatamente esecutiva;
- il D.P.R. 14/06/2019 recante "Nomina componente Commissione straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- la deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n. 82 del 11/07/2019;
- il DPR del 01/10/2019 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto alla proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.50 del 29/04/2020;

Visto, in particolare, l'art. 16 del citato regolamento comunale, il quale al comma 1 stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che, in ambito regionale, l'Ente territorialmente competente che svolge le funzioni previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 è l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che "*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.*";
- l'art. 107 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16), dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";
- l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 ha abrogato l'art. 107, comma 4, del succitato d.l. n. 18 del 2020, che stabiliva che la determinazione delle tariffe della Tari di cui all'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147 dovesse effettuarsi entro il 30 giugno 2020, stabilendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che l'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 stabilisce, altresì, che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e

della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato, altresì, che, con nota prot. 20200002717 del 05/05/2020, il Responsabile del Settore Ambiente ha comunicato che non sussistono le condizioni per procedere alla definizione del PEF in tempi brevi tali da consentire la definizione delle tariffe TARI entro il termine del 30/06/2020, e che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta alcuna comunicazione in merito alla definizione del piano finanziario;

Ritenuto che:

- sussistono difficoltà oggettive e «documentabili» per l'approvazione entro il termine del 31 luglio 2020 delle tariffe in base ai costi determinati con il metodo di cui alla deliberazione Arera n. 443/2019;
- risulta opportuno dover approvare per l'anno 2020 le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) adottate con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 37 del 25/03/2019 per l'anno 2019, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche come dettagliatamente riportate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, così come stabilito dall'art. 27 comma 3 del vigente Regolamento TARI;

Dato atto altresì che, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere approvato il piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Visti inoltre:

- la relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e del Sovraordinato al Settore (*prot. 3869 dell'01/07/2020*) avente ad oggetto "Emergenza Covid-19 - Riduzioni Tari per l'anno 2020" da cui si evince l'opportunità di prevedere delle riduzioni del tributo nei confronti delle categorie di utenze non domestiche interessate da provvedimenti di sospensione o di limitazione delle attività;
- l'art. 25 comma 8 del vigente Regolamento Tari il quale stabilisce che il Comune nella delibera tariffaria può prevedere riduzioni per tutte le categorie ovvero per determinate categorie di contribuenti interessate da calamità naturali di grave entità o da eventi eccezionali non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire le riduzioni di cui alla predetta relazione, dando atto che la copertura del costo di dette riduzioni verrà garantita attraverso l'utilizzo di fondi di Bilancio;

Considerato che l'art. 30, comma 4, del Regolamento Comunale TARI stabilisce che "il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate bimestrali, le cui scadenze vengono fissate nella delibera tariffaria, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Ritenuto:

- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
1^ rata: 31 LUGLIO 2020
2^ rata: 30 SETTEMBRE 2020
3^ rata: 30 NOVEMBRE 2020
4^ rata: 31 GENNAIO 2021,
con facoltà del contribuente di versare la tassa dovuta in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata fissata al 31 LUGLIO 2020;
- di dare atto che, con riferimento alle sopra richiamate disposizioni di cui all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, non ricorrono le condizioni a che il versamento della quarta rata, la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre, debba determinarsi a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato, essendo gli importi dovuti per ciascuna rata determinati sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. Di approvare per l'anno 2020 le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) adottate con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 37 del 25/03/2019 per l'anno 2019, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche come dettagliatamente riportate nell'**Allegato A** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere approvato il piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
4. Di stabilire per le utenze non domestiche le riduzioni riportate nell'**Allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che la copertura del costo di dette riduzioni verrà garantita attraverso l'utilizzo di fondi di bilancio;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, nella misura stabilita dalla Provincia di Lecce;
6. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - 1^ rata: 31 LUGLIO 2020
 - 2^ rata: 30 SETTEMBRE 2020
 - 3^ rata: 30 NOVEMBRE 2020
 - 4^ rata: 31 GENNAIO 2021

con facoltà del contribuente di versare la tassa dovuta in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata fissata al 31 LUGLIO 2020;

7. Di dare atto che, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, non ricorrono le condizioni a che il versamento della quarta rata, la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre, debba determinarsi a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato, essendo gli importi dovuti per ciascuna rata determinati sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente;
8. Di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dr.ssa Giulia Cazzella
F.to Dr.ssa Maria Antonietta OLIVIERI
F.to Dr. Massimo SANTORO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Giuseppe RIZZO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

F.to _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to (_____)

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(_____)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Giuseppe RIZZO)